

Cessione di azioni derivanti da piani di stock option

La fattispecie della Risposta 289/2023

L'Agenzia delle Entrate con Risposta ad Interpello n. 289 pubblicata in data 11 aprile 2023 è intervenuta su un interessante caso di fiscalità finanziaria relativa alla detenzione di *restricted stock unit* (RSU) che aveva visto coinvolta una contribuente italiana (di seguito, anche, "la **contribuente**" o "l'**istante**") la quale, nel corso del 2021, era stata distaccata presso la consociata americana del gruppo multinazionale del quale era dipendente per poi, già nel 2022, fare ritorno in Italia.

L'istante ebbe modo di precisare che, nel corso della sua permanenza negli Stati Uniti d'America, le vennero assegnate delle c.d. *restricted stock unit* (RSU) le quali, sulla base del *stock option plan* di gruppo, le avrebbero dato diritto di ricevere al termine di un periodo prefissato (c.d. "*vesting period*") e al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, un numero di azioni predeterminato senza pagamento di alcun corrispettivo.

In particolare, nello *stock option plan* di gruppo, veniva precisato che tali RSU sarebbero state offerte solo a taluni dipendenti con specifici requisiti di *seniority* aziendale e che, prima del decorso del *vesting period* e del raggiungimento degli obiettivi di *performance*, non avrebbero attribuito al dipendente alcun diritto patrimoniale né societario in relazione all'emittente.

Tanto premesso, l'istante dopo aver chiarito che sulla base della normativa fiscale US la maturazione delle RSU genera redditi di lavoro dipendente imponibili, quantificati in misura pari al valore di mercato registrato dalle azioni alla data del *vesting* ebbe modo di precisare che nel corso del 2021 alcune delle RSU ricevute si convertirono in azioni per effetto della maturazione e, conseguentemente, vennero integralmente assoggettate a tassazione negli Usa quale reddito di lavoro dipendente con aliquota media del 37 per cento.

La contribuente chiedeva di sapere le modalità di tassazione in Italia delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni ottenute a seguito della conversione di RSU per decorrenza del *vesting period*. In particolare, veniva chiesto di sapere se, ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza possa o meno essere utilizzato come costo, il valore di mercato assoggettato a tassazione in America.

I chiarimenti degli Uffici

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che:

1. la plusvalenza derivante dalla cessione di azioni ricevute a seguito della conversione di stock option deve essere determinata dalla "differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione, a condizione che detto valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente";
2. il valore normale delle azioni è assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza a condizione che lo stesso sia stato assoggettato a tassazione quale compenso in natura al dipendente;
3. qualora, invece, l'acquisizione di titoli o diritti non abbia concorso alla formazione del reddito, l'intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva.

ha concluso, facendo corretto uso dei principi e delle regole sopra descritte che nel caso di specie, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza da cessione delle azioni ricevute a seguito di conversione delle RSU "il valore di mercato delle azioni alla data del *vesting* (...) costituirà costo di acquisto ai sensi del citato articolo 68, comma 6 del TUIR (...)".